

**ISTITUTI DEFLATTIVI**

---

***Bivio interposizione-esterovestizione nella voluntary***

di Nicola Fasano

Nell'analisi delle posizioni interessate alla voluntary disclosure spesso ci si trova dinanzi al rompicapo della **qualificazione del soggetto estero**, tramite cui sono detenuti gli investimenti da regolarizzare, che talvolta può rappresentare un mero **veicolo interposto** e in altri casi un soggetto **realmente operativo** seppur con il rischio di essere qualificato come **soggetto "esterovestito"**.

La **C.M. 27/E/2015** affronta la tematica con riferimento in particolare a due ipotesi, piuttosto frequenti: quella delle **fondazioni di famiglia del Liechtenstein** e quella della **SCI monegasca**.

In merito alla prima fattispecie, l'Agenzia delle Entrate osserva come nel caso (in verità più frequente) in cui la costituzione della fondazione di famiglia in Liechtenstein configuri un caso di **interposizione** fittizia, il **beneficiario economico** della stessa (da individuarsi, aggiungiamo noi, o nel **disponente** o nel **beneficiario** a seconda di chi abbia la **effettiva disponibilità** dei relativi assets e conseguenti redditi) dovrà dichiarare il **valore del patrimonio** esistente al termine di ogni anno interessato basandosi sul rendiconto del consiglio di amministrazione della fondazione, ove esistente, e dovrà produrre la documentazione rilasciata dalla banca che, per conto della fondazione, ne **gestiva il patrimonio**, nonché, in presenza di ulteriori attività di natura patrimoniale, la relativa documentazione a supporto al fine di consentire la corretta determinazione delle somme dovute nell'ambito della procedura. Su tali valori si procederà a calcolare le **sanzioni per il quadro RW**. Ai fini reddituali, in assenza di bilanci, l'amministrazione finanziaria precisa che si procederà utilizzando la documentazione di cui sopra, estrapolando tutti i dati dai documenti bancari che saranno allegati alla relazione. In tal caso, inoltre, dobbiamo aggiungere che saranno **dovute anche Ivafe e Ivie** per il 2012 e il 2013.

Diversamente, nel caso in cui non si configuri un'interposizione fittizia bensì sia accertata **l'effettiva natura** di fondazione del soggetto giuridico, sarà necessario stabilire il **luogo ove questo ha sede** verificando se ricorrono gli estremi per considerarla fiscalmente **residente in Italia**, soprattutto qualora ricorra la presunzione di cui all'art. 73, co. 3, Tuir che attrae la residenza in Italia del trust o istituti analoghi (come le fondazioni), istituiti in Paesi non "white list", nel caso in cui **almeno un disponente** e **almeno un beneficiario** siano fiscalmente **residenti in Italia**. Nel caso in cui la fondazione sia fiscalmente residente in Italia, sarà necessario regolarizzare le **violazioni RW** (qualora, come di regola avviene, non abbia natura commerciale) nonché quelle **di natura reddituale**. In pratica, ferme restando le evidenti differenze soggettive (e le diverse conseguenze anche sul piano civilistico) dal punto di vista dei **costi complessivi** dell'operazione, in linea di principio si avrebbe una situazione **simile alla precedente, fatta eccezione per Ivafe e Ivie** che comunque non sono dovute da soggetti diversi

dalle persone fisiche.

Seppur la circolare non affronta il tema, potrebbe avversi anche il caso di una **fondazione “effettiva” estera** con un beneficiario fiscalmente residente in Italia che, a quel punto, sarebbe tenuto a regolarizzare le sole violazioni in tema di **monitoraggio fiscale**, sulla “quota” di sua spettanza, con la postilla che, dal periodo di imposta 2013, trova applicazione anche il principio “look through” per il **titolare effettivo** (che la C.M. 27/E, in tal caso, individua in coloro che sono beneficiari del 25% o più del patrimonio dell’entità giuridica, se i futuri beneficiari sono già stati determinati, o, altrimenti, in coloro che esercitano un **controllo sul 25% o più del patrimonio**).

Altra fattispecie controversa è quella della SCI monegasca, rispetto a cui la circolare prende in considerazione la sola fattispecie di **esterovestizione** (rispondendo ad un quesito già impostato in tal senso) della società, equiparabile ad una **società semplice italiana** che, se di fatto amministrata da soggetti fiscalmente residenti in Italia, dovrebbe sanare la propria posizione con la voluntary **aprendo un codice fiscale italiano** e regolarizzando le violazioni RW. I **soci**, dal canto loro, dovrebbero regolarizzare le **violazioni in materia di imposte dirette** poiché dovranno dichiarare il reddito imputato per **trasparenza** dalla SCI.

In verità, fermo restando che è imprescindibile una valutazione da farsi **caso per caso**, la fattispecie della SCI pare **più vicina al fenomeno dell’interposizione** che a quello dell’esterovestizione, anche in considerazione dei confini in passato tracciati dalla stessa amministrazione finanziaria che ha individuato, (C.M. 99/E/2001) nella **localizzazione in Paesi a fiscalità privilegiata** e nella **assenza di tenuta delle scritture contabili**, due rilevanti requisiti che possono denotare la natura “interposta” del veicolo estero (di recente, fra l’altro, ripresi nelle risposte sulla voluntary date dalla DRE Lombardia agli Ordini), a cui si potranno accompagnare evidentemente ulteriori elementi quali **l’assenza di assemblee dei soci**, la **mancanza di una effettiva ed operativa sede sociale**, eccetera.